

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA MENO PROCESSI E GIUDIZI PIÙ VELOCI

Subito in vigore le disposizioni che tagliano i procedimenti troppo lunghi
Il giudice monocratico guadagna spazio. Snellita tutta la fase preliminare



IMPROCEDIBILITÀ

La tagliola sui tempi scatta per i reati commessi dal 2020

Daniele Piva p. 3

INDAGINI PRELIMINARI

Conta la ragionevole previsione di condanna

Giuseppe Amato p. 8

CASSAZIONE

Il contraddittorio diventa scritto salvo richiesta delle parti

Guido Camera p. 10

TENUITÀ DEL FATTO

Ora la soglia è tarata sulla pena minima: 2 anni

Francesco Cananzi p. 15

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

2

Nel giudizio d'appello

La mancata definizione del giudizio di appello entro due anni è causa di improcedibilità dell'azione penale.

Improcedibilità/1

L'alt scatta dopo due anni in appello

In Cassazione ne basta solo uno

Tra le norme subito in vigore della legge termini più lunghi per i casi complessi e ulteriori proroghe per i soli reati più gravi

Pagina a cura di
Daniele Piva

Il sistema processuale penale si arricchisce di un nuovo progetto di riforma con la legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» approvata definitivamente dal Senato il 23 settembre scorso.

La prescrizione

Nonostante si tratti di una legge delega, una parte delle disposizioni entra subito in vigore. Ad esempio, la sospensione della prescrizione connessa alla necessità e urgenza di ridurre i tempi del giudizio per dare all'Italia l'accesso ai fondi Ue del Recovery plan. Confermata la regola, introdotta dalla legge 3/2019 (cosiddetta Spazzacorrotti), secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado (di condanna o proscioglimento); ove la sentenza venga annullata con regressione del procedimento al primo grado o a fase anteriore, la prescrizione riprende dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Le novità sono lo spostamento in un nuovo articolo 161-bis del Codice penale (Cp) della sospensione e soprattutto della sua esclusione per il decreto penale di condanna, reinserito tra gli atti meramente interruttivi di cui all'articolo 160, comma 1. Prima era nell'articolo 159 (sulla cessazione

del corso della prescrizione).

Per supplire ai potenziali profili di incostituzionalità, specie sui principi di ragionevole durata del processo e presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, la legge distingue tra «tempo dell'oblio» e «tempo del processo». Ciò sul presupposto che, se fino alla pronuncia di una sentenza di primo grado il tempo consuma la memoria, le esigenze di repressione o le concrete possibilità di accertamento, in seguito il decorso del tempo diventa un'anticipazione di fatto della pena, anche considerando la pregressa durata delle indagini preliminari o persino delle eventuali misure cautelari.

L'improcedibilità

Accanto alla prescrizione del reato è così introdotta la disciplina dell'articolo 344-bis del Codice di procedura penale (Cp): salvo che per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto di aggravanti, la mancata definizione del giudizio di appello entro due anni e di quello di Cassazione entro un anno (dal 90esimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall'articolo 544 del Codice di procedura, eventualmente prorogato in base all'articolo 154 delle Disposizioni di attuazione) sono cause di improcedibilità dell'azione penale, destinate a travolgere la sentenza impugnata (di condanna o proscioglimento) per «non doversi procedere». Salvo che l'imputato chieda la prosecuzione del processo.

Il regime delle proroghe

È prevista la possibilità di una sola proroga (per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello o a sei mesi nel giudizio di legittimità), da disporsi tramite ordinanza del giudice precedente ricorribile in Cassazione da parte dell'imputato e del suo difensore nel caso di giudizio particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare.

Ulteriori proroghe, per medesime ragioni e durata ma senza limite massimo complessivo, possono invece essere concesse quando si procede per

delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di associazione di stampo mafioso o voto di scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (Codice penale, articoli 270 comma 3, 306 comma 2, 416-bis e 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 609-ter, 609-quater e 609-octies del Codice penale, e 74 del Dpr 309/1990), nonché per tutti i delitti aggravati dal metodo mafioso (articolo 416-bis.1 del Codice penale) in relazione ai quali, tuttavia,

i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni in appello e un anno e sei mesi in cassazione.

Le altre sospensioni

I termini di durata massima del processo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati, negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione del reato (articolo 159, comma 1, Codice penale) e, nel giudizio d'appello, per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (col limite massimo di 60 giorni tra un'udienza e l'altra) o, quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato a norma dell'articolo 159 del Cp, per il periodo intercorrente tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone in tal senso e quella di effettuazione della notifica.

In caso di annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello, il termine di due anni, prorogabile e pur sempre soggetto a sospensione, decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza da parte della Cassazione previsto all'articolo 617 del Codice di procedura penale.

Viene poi ancora modificato e nuovamente rubricato l'articolo 578 del Codice di procedura penale stabilendo, al comma 1-bis, che, in caso di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno in favore della parte civile, il giudice d'appello e la Cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale. ●

LE ALTRE NORME SUBITO IN VIGORE



Violenza domestica

Non solo improcedibilità. Tra le norme della legge delega subito in vigore l'estensione delle disposizioni del Codice Rosso anche nella forma del solo tentativo. L'articolo 2 (commi da 11 a 13) della legge delega integra infatti le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (legge 69/2019), estendendone la portata anche vittime dei reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Arresto in flagranza

Parallelamente è subito

operativo l'inserimento nella lista dei delitti che rendono obbligatorio l'arresto in flagranza della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento. L'articolo 2, comma 15, della delega interviene infatti sull'articolo 380 del Cpp. È inserita nel catalogo di tali delitti la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA



La disciplina transitoria

Nel caso l'impugnazione sia proposta o l'annullamento con rinvio sia disposto entro il 31 dicembre 2024 i termini di

durata massima del giudizio sono fissati in tre anni per l'appello (quattro con proroga) e in un anno e sei mesi per la Cassazione (due anni con proroga)

Improcedibilità/2

Tagliola sui tempi processuali per i reati commessi dal 2020

Nei procedimenti già pendenti in appello o Cassazione, i termini di durata decorrono dalla data di entrata in vigore della legge

Pagina a cura di
Daniele Piva

A livello intertemporale, le nuove disposizioni sull'improcedibilità (si veda la pagina precedente) si applicano ai soli procedimenti di impugnazione aventi a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020 con una duplice disciplina transitoria: nei procedimenti già pendenti in appello o Cassazione, i termini di durata decorrono dalla data di entrata in vigore della legge.

Dove, invece, l'impugnazione sia proposta o l'annullamento con rinvio disposto entro il 31 dicembre 2024 i termini di durata massima del giudizio sono fissati in tre anni per l'appello (quattro con proroga) e in un anno e sei mesi per la Cassazione (due anni con proroga), al fine di consentire agli uffici di organizzarsi e smaltire gradualmente l'arretrato, anche in considerazione del reclutamento di nuove forze (assistenti dei magistrati e personale amministrativo).

Durata del procedimento
Piuttosto, la questione che ora si pone attiene alla qualificazione della natura del nuovo istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento.

Da un lato, infatti, per veste giuridica, valori sotesi e collocazione topografica, es-

so viene concepito, al pari delle norme che incidono sui tempi di durata della custodia cautelare (così Cassazione, Sezioni Unite, 17 luglio 2014, n. 44895), come prescrizione processuale in teoria sottoposta al principio del tempus regit actum e contrapposta a quella sostanziale, assoggettata a vincoli di irretroattività (così, ad esempio, Cassazione 278/2020; 115/2018, 24/2017, 324/2008, 393/2006).

Dall'altro lato è noto come, proprio in chiave di garanzia, la stessa Corte costituzionale abbia più volte ricondotto al raggio d'azione dell'articolo 25 della Costituzione anche norme processuali che comunque incidono sull'esecuzione della pena (per esempio si veda la sentenza 32/2020).

La retroattività

Ove, allora, si volesse attribuire anche alla nuova improcedibilità natura sostanziale, a dispetto della voluntas legis ma nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata alla salvaguardia di diritti fondamentali, si tratterebbe di vagliare la ragionevolezza del limite cronologico di applicazione della nuova disciplina (reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020) che costituirebbe deroga al principio della retroattività favorevole costituzionalmente e convenzionalmente previsto.

Determinatezza termini

Così come dovrebbe valutarsi il rispetto del canone

LE NOVITÀ

1. Prescrizione

La legge delega contiene norme immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, secondo tre direttrici:

- confermare la regola, introdotta con la legge 3/2019 («Spazzacorrotti»), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna;
- escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione;
- prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

2. Decorrenza

Le nuove norme in materia di improcedibilità si appli-

cano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020

3. Durata a regime

- durata massima del giudizio in appello è di 2 anni
- durata massima del giudizio in Cassazione è di 1 anno

4. Proroghe

A - Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo:

- non è fissato un limite di durata per tali giudizi

B - Per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'age-

volazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del Codice penale, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità:

- durata massima del giudizio in appello è di 5 anni
- durata massima del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi

C. Per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione:

- durata massima del giudizio in appello è di 3 anni
- durata massima del giudizio in Cassazione è di 1 anno e 6 mesi

5. Durata nel regime transitorio

Per le impugnazioni proposte entro la fine del 2024, i termini sono rispettivamente

- durata massima del giudizio in appello di 3 anni
- durata massima del giudizio in Cassazione di 1 anno e 6 mesi

di determinatezza dei termini, di recente richiamato dalla Corte costituzionale (sentenza 140/2021) alla luce delle possibilità di proroghe, specie ove senza limite

Il nodo

Il nuovo istituto con i relativi limiti temporali potrebbe costituire deroga al principio della retroattività favorevole costituzionalmente previsto

massimo complessivo (articolo 344bis, comma 4, Codice di procedura penale), lasciate alla discrezionalità giudiziale in corrispondenza di reati nominativamente individuati, a tacere di possibili contrasti col principio di separazione dei poteri che senz'altro vieta di rimettere alla giurisdizione scelte di politica criminale.

L'articolo 649 Cpp

Viceversa, non sembra

possibile immaginare riaperture dei procedimenti dopo la definitiva declaratoria di improcedibilità a motivo di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto cui corrispondano termini più lunghi, stante il limite stabilito dall'articolo 649 del Codice di procedura penale nei termini chiariti anche dalla Corte costituzionale (sentenza 200/2016). ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

Il dubbio

Il deposito può avvenire «anche» con «modalità che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto

perfezionamento». Sembra quindi che l'invio del messaggio sia una mera facoltà, mentre ci sarebbero maggiori certezze se ci fosse un obbligo

La riforma digitale

Il deposito telematico è evitabile solo per gli atti compiuti di persona

Le regole tecniche potranno prevedere altre deroghe ma si rischia un'applicazione non omogenea a livello territoriale

Pagina a cura di
Carlo Melzi d'Eril

La riforma del processo penale ha come prima finalità quella della «semplificazione, speditezza e razionalizzazione» del rito. Forse non è quindi un caso che le prime disposizioni della legge delega siano volte a dare vita al processo penale telematico.

L'articolo 1, comma 5 della legge, infatti, prevede che atti e documenti possano essere formati e conservati in modalità digitale «in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza». Si dispone, inoltre, che de-

posito, comunicazioni e notificazioni siano eseguite per via telematica. Trasmissione e ricezione dovranno assicurare l'identità di mittente e destinatario e il momento dell'avvenuta trasmissione. Infine, per gli atti che la parte compie personalmente è possibile il deposito non telematico. Si tratta di una rivoluzione copernicana per il settore che, fino a prima della pandemia, era a dir poco balbettante nell'utilizzo di mezzi tecnologici di uso comune ovunque altrove.

Così, opportunamente, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria improntata alla gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture centrali e periferiche; al razionale coordinamento con le disposi-

zioni in vigore e con la formazione del personale, per la cui alfabetizzazione tecnologica tanto deve ancora essere compiuto.

Le regole tecniche per depositi, comunicazioni e notificazioni, ma anche quelle per la individuazione degli uffici giudiziari o della tipologia di atti per cui si possa derogare alla modalità telematica, oltre che la tempistica con cui si passerà al futuro regime, sono affidate a un regolamento approvato con decreto del ministro della Giustizia. Il tema è delicato: il rischio è quello di generare disomogeneità tra Fori e persino uffici dello stesso Foro. L'esperienza recente non può essere ignorata: ci riferiamo, per esempio, alla questione dell'ammissibilità di appello o riesame tramite Pec risolta in maniera diversa nei vari tribunali, con conseguente inevitabile incertezza e confusione. Il legislatore ha previsto anche una disciplina ad hoc per i casi di malfunzionamento.

Essa si tradurrà in soluzioni alternative a quelle telematiche per il tempestivo svolgimento delle attività processuali, sistemi di accertamento e registrazione dell'inizio e della fine del problema, informative agli interessati e al pubblico degli episodi di blocco, con l'indicazione del periodo del guasto.

Tutto corretto, ma prevediamo illusorio. I primi vagiti del processo telematico ci fanno dubitare che, almeno nei primi tempi, tutto si svolga con tale cartesiana precisione. Temiamo, infatti, che, accada quanto ci viene riferito – già succede in sede civile: al blocco del sistema stormi di avvocati migrano verso gli uffici per depositare l'atto cartaceo. Col che i termini previsti si abbrevieranno per naturali regole di prudenza.

Infine, dovrà essere assicurato l'invio di un messaggio di conferma del deposito telematico. Lascia perplessi l'indicazione per cui il deposito può avvenire

«anche» con «modalità che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento», lasciandolo così intendere come facoltativo. Tale messaggio dovrebbe invece essere obbligatorio e il sistema dovrebbe consentire pressoché immediatamente all'interessato gli eventuali ulteriori atti. Pensiamo ad esempio al deposito delle nomine, che oggi viene effettuato al Portale deposito atti penali (Pdp), in seguito al quale è necessario attendere giorni prima che il sistema consenta al difensore di esercitare l'attività difensiva usufruendo del medesimo portale.

Stupisce – e un po' spiace – la mancata previsione della possibilità per i difensori di consultare per via telematica i fascicoli di indagini (una volta non più segreto) e quelli per il dibattimento, che avrebbe costituito un notevole passo avanti nella modernizzazione del processo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'imputato dovrà indicare i recapiti, anche telematici

Notifiche

Dopo il primo atto basta la consegna al difensore

Semplificazione, speditezza e razionalizzazione passano anche attraverso la modifica, in senso evolutivo, di alcune disposizioni in materia di notifica.

Nei decreti legislativi che verranno, l'imputato, purché non detenuto o internato, vedrà l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare recapiti telefonici o telematici di cui ha la disponibilità e la possibilità di dichiarare per le notificazioni un recapito telematico.

La disciplina delle notifiche

viene inoltre snellita: tutte quelle successive alla prima, diverse dalla vocatio in iudicium, saranno eseguite mediante consegna al difensore, circostanza di cui l'imputato dovrà essere avvisato. La regola soffre un'eccezione quando a patrocinare sia un legale d'ufficio e la prima notifica non sia stata consegnata all'imputato, al convivente o al portiere, a garanzia della effettiva conoscenza dell'atto.

Ancora, l'imputato avrà l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo, anche telematico, nonché telefonico, ove effettuare le comunicazioni. La mancata o ritardata informazione dovuta all'inadempimento della regola appena

menzionata non costituirà illecito disciplinare.

La disciplina delle notifiche, in generale, al di là delle formalità che possono apparire oscuri bizantinismi, ha una ratio molto semplice. Essa costituisce il punto di equilibrio tra due interessi potenzialmente divergenti: da un lato quello di garantire all'interessato una puntuale informazione su quanto accade nel corso del procedimento, dall'altro la necessità che quest'ultimo abbia scadenze precise e ragionevoli. Sicché, quando l'atto non viene consegnato «nelle mani» dell'interessato è stata introdotta una serie di adempimenti, soddisfatti i quali può ragionevolmente ritenersi che

quest'ultimo sia stato messo a conoscenza dell'atto.

In questo contesto, la novella introduce una prima regola che non modificherà più di tanto il principio da cui gemma l'attuale disciplina: viene consentito all'imputato di indicare un domicilio telematico, accanto a quello «fisico», ove effettuare notifiche e comunicazioni. Nulla di più, ci pare, che un adeguamento alla modernità.

Una seconda disposizione, invece, cambia, almeno un poco, gli equilibri del sistema. Il legislatore, infatti, aggiunge una vera e propria regola di diligenza, costituendo in capo all'imputato una sorta di onere di reperibilità, una volta che egli ab-

bia saputo di avere un procedimento in corso. Questo suggerisce il nuovo criterio in base al quale l'indagato deve fornire agli uffici, nonché al proprio legale (l'unico a cui spesso l'informazione perviene ufficialmente), un canale di comunicazione per le notizie del procedimento stesso, che sarà poi suo onere tenere efficiente e consultare. Certo, questa disciplina andrà «letta» insieme alle norme tese a rendere più significativi i controlli del giudice sull'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e a quelle relative all'esercizio della facoltà del difensore dell'assente di proporre impugnazione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

**Ai fini della prescrizione**

Non si terrà conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo tra la definizione del procedimento

con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona - nei cui confronti la sentenza è pronunciata - è stata rintracciata

Processo in assenza

No alla sospensione del processo se l'imputato si rende irreperibile

Se non ci sono le condizioni per procedere l'iter si chiude provvisoriamente e le ricerche della persona coinvolta proseguono

Pagina a cura di
Giovanbattista Tona

Dopo il tramonto della contumacia, la riforma Cartabia punta a cancellare anche la sospensione del processo nei confronti dell'imputato irreperibile e a rendere al contempo più effettive le garanzie per la difesa e più celere la definizione dei procedimenti. Certa deve essere la conoscenza della pendenza del giudizio, certi i tempi della sua conclusione se l'imputato è irreperibile. E così il legislatore delegato dovrà nuovamente modificare il Codice di procedura penale, nelle disposizioni introdotte dalla legge 67/14 (gli articoli 420 bis e seguenti), che oggi prevedono, a fronte dell'assenza dell'imputato, il rinvio dell'udienza, nuove ricerche e, in caso di esito negativo, la sospensione del giudizio per un anno, per poi svolgere nuove ricerche e, in caso di esito ancora negativo, disporre di anno in anno altre sospensioni.

I decreti delegati dovranno ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, che potrà svolgersi in sua assenza solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo medesimo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole. A questo fine la notifica del primo atto dovrà avvenire a mani proprie, ove necessario anche avvalendosi della polizia giudiziaria.

Nella citazione a giudizio, l'imputato dovrà essere espres-

samente avvisato del fatto che, se non comparirà, sarà egualmente giudicato in assenza.

Se non si avrà certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio, il giudice potrà procedere in assenza se, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, riterrà provato che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del processo e abbia scelto di non presenziarvi.

La verifica della rinuncia a comparire dell'imputato o, in mancanza, dell'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo o, infine, della prova per circostanze della sua conoscenza del procedimento dovrà essere effettuata all'udienza preliminare o, comunque, se non prevista nel procedimento, alla prima udienza fissata per il giudizio.

Quando le condizioni per procedere in assenza dell'imputato non sono soddisfatte, si concluderà (seppur provvisoriamente) il processo ma non si interromperanno le ricerche.

In questo caso, infatti, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere; il procedimento, quindi, sarà definito con una decisione che sarà tuttavia sempre revocabile almeno fino alla scadenza del doppio dei termini di prescrizione ordinari fissati dall'articolo 157 del Codice penale.

Infatti, fino alla scadenza di tale periodo, si dovrà prevedere ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, oltre che per dargliene conoscenza, anche per renderla

edotta del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni.

Se la persona verrà rintracciata, si dovrà dare tempestivamente notizia all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza di non doversi procedere. Il giudice revocherà anche d'ufficio tale sentenza e fisserà nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, notificandogli il decreto di fissazione a mani proprie e integrandolo con l'avviso che, non comparendo, sarà giudicato in sua assenza.

Nel procedimento così riavviato, e in particolare nel giudizio di primo grado, non si dovrà tenere conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del Codice penale.

Dopo la sentenza di non doversi procedere e mentre è ancora pendente il doppio dei termini di prescrizione ordinaria, sarà previsto che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento.

Infine nel provvedimento di esecuzione di una sentenza di condanna, dovrà essere contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, egli potrà esercitare i rimedi successivi che dovranno essere introdotti e disciplinati a favore di chi non abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. ●

Rimedi successivi, ampliata la gamma

Diritto comunitario

Verrà presa in esame la direttiva 2016/343

La delega richiede la formulazione di una disciplina che armonizzi la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (Ue) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 maggio 2016 (meglio nota come direttiva sulla presunzione di innocenza), cioè in particolare «il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale, che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria».

Quanto invece alla proposizione dell'appello avverso le sentenze emesse in assenza, verrà disciplinato l'ampliamento del termine per impugnare per il difensore dell'imputato assente.

Il difensore potrà impugnare solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la sentenza, nel quale l'imputato deve dichiarare o eleggere domicilio.

La riforma richiede la formulazione di regole diverse nelle ipotesi in cui l'assenza riguardi un imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare, sia quando non ricorrano i presupposti per la dichiarazione di latitanza sia quando invece la latitanza sia stata dichiarata.

Per la prima ipotesi, nella

quale la mancanza di una dichiarazione di latitanza può certamente riconnettersi alla necessità di portare a termine ulteriori ricerche, il legislatore delegante si limita a sottolineare genericamente la necessità di «opportune deroghe».

Per l'ipotesi di processo a imputato già dichiarato latitante, e quindi dopo che sono state completate le ricerche e sono risultate vane, la delega stabilisce che la disciplina derogatoria dovrà consentire di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento.

Viene sempre fatta salva la possibilità di rimedi successivi, quali quelli che dovranno essere introdotti per armonizzare il codice di rito con l'articolo 9 della direttiva (Ue) 2016/343, che dovranno articolarsi in una gamma più ampia rispetto al solo procedimento di rescissione del giudicato oggi contemplato dall'articolo 629-bis del Codice di procedura penale.

Infine si affida al legislatore delegato il compito di rivedere integralmente la disciplina della latitanza, oggi contenuta negli articoli 295 e 296 Cpp, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi.

Non quindi una mera presa d'atto delle vane ricerche attestate dalla polizia giudiziaria ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

5

La pena

Al procedimento di applicazione della pena su richiesta si può accedere se la pena non supera cinque anni

Procedimenti speciali

Reclusione oltre 2 anni, l'accordo vale anche per le pene accessorie

In tutti i casi di applicazione della sanzione su richiesta, pm e imputato possono concordare anche la confisca facoltativa

Pagina a cura di
Giovanbattista Tona

Ampliare l'ambito di applicazione dei procedimenti speciali e renderli più appetibili.

Questo l'obiettivo che sarà chiamato a realizzare il legislatore delegato attraverso alcuni interventi di respiro sistematico sul patteggiamento, sul giudizio abbreviato e sulla possibilità di richiedere tali riti alternativi a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato.

Al procedimento di applicazione della pena su richiesta si può accedere se la pena non supera cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, dopo che la legge 134/2006 ha riformato dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, che prevedeva originariamente il limite di due anni.

L'estensione non ha tenuto conto del fatto che le pene di durata maggiore comportano spesso l'applicazione di sanzioni accessorie con automatismi che sfuggono alla possibilità di accordo tra le parti e che possono scoraggiare l'imputato.

La riforma prevederà che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata.

Inoltre, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero potrà riguardare anche le statuzioni sulla confisca facoltativa e la determinazione del

suo oggetto e ammontare. Rimarrà, quindi, di automatica applicazione la misura della confisca dei beni, quando è prevista come sanzione accessoria obbligatoria.

Dovranno essere ridisegnati in senso più favorevole all'imputato gli effetti extra-penal della sentenza di patteggiamento; in particolare dovrà essere esclusa la sua efficacia di giudizio nel giudizio disciplinare e in altri casi (in realtà non meglio precisati dal legislatore delegante).

I termini per la richiesta

Con riguardo ai termini per la presentazione della richiesta di applicazione di pena le disposizioni di cui all'articolo 446 del Codice di procedura penale dovranno essere coordinate con la nuova disciplina delle fasi preliminari dei procedimenti a citazione diretta.

Le opportunità di accesso al giudizio abbreviato verranno ampliate, aprendo maggiori spazi alle richieste di prova dell'imputato.

Muteranno le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria; il rito richiesto dovrà essere ammesso dal giudice se l'integrazione risulti necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produca un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale.

Si inserirà un nuovo meccanismo di "doppio sconto" per l'imputato che non impugna la sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato; la rinuncia all'impugnazio-

ne sarà premiata con la riduzione di un ulteriore sesto della pena, che verrà disposta dal giudice dell'esecuzione dopo il passaggio in giudicato della decisione. Infine verranno soppresse le norme che prevedono la notifica della sentenza all'imputato assente in linea con la nuova disciplina generale sull'assenza.

La riforma punta, inoltre, a offrire più chances all'imputato, al quale sia stato notificato decreto di giudizio immediato, per definire la propria posizione processuale senza andare a dibattimento.

Se ha richiesto il giudizio abbreviato, subordinato a integrazione probatoria, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, in caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari, l'imputato potrà proporre la richiesta di giudizio abbreviato semplice oppure la richiesta di applicazione della pena.

Se ha avanzato richiesta di applicazione della pena, dopo la notifica del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del Pm o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari dell'accordo sulla pena, l'imputato potrà proporre la richiesta di giudizio abbreviato.

Il legislatore delegato dovrà, inoltre, coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la nuova disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali e prevedere che, in caso di nuove contestazioni da parte del Pm, dopo l'avvio del dibattimento, l'imputato possa chiedere la definizione del processo nelle forme del patteggiamento o del rito abbreviato, esercitando tale facoltà nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione. ●

Condanna dimezzata nel decreto penale

Procedimenti monitori

Sconto di un quinto a chi non si oppone

Un altro strumento per accelerare i tempi dei procedimenti penali e ridurre il numero di quelli che richiederanno un dibattimento è individuato dalla riforma Cartabia nel procedimento monitorio disciplinato dall'articolo 459 del Codice di procedura penale.

È un rito speciale che può trovare applicazione quando si proceda per reati perseguibili d'ufficio o per quelli perseguibili a querela, se essa è stata validamente presentata, e il querelante non ha dichiarato di opporvisi. Quando il Pm ritenga che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva, può chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione di un decreto penale di condanna, indicando la misura della pena che potrà essere diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale. Secondo la disciplina vigente la richiesta di decreto penale può essere avanzata dal Pm entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. La riforma allungherà questo termine a un anno, dando così al Pm più tempo per attivare questo rito alternativo.

Viene poi offerto all'imputato un incentivo a non opporsi al decreto penale. La riforma assegnerà un termine di 15 giorni, decorrenti dalla notifi-

cazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto. Si tratta di un meccanismo di "doppio sconto", parallelo a quello introdotto per il rito abbreviato, con l'ulteriore riduzione della pena inflitta se l'imputato non propone appello. E la riduzione di un quinto si aggiunge alla riduzione fino alla metà della sanzione pecuniaria edittale, che costituiva il beneficio del rito.

A fronte di questi ulteriori vantaggi la riforma mira a rendere più effettiva la sanzione inflitta con decreto penale.

Com'è noto l'articolo 465 comma 5 del codice di procedura penale prevede che il reato si estingue se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. Con il mero decorso del tempo e l'astensione del condannato da altre condotte delittuose, si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena. Nulla è previsto in ordine all'effettiva esecuzione della condanna contenuta nel decreto penale.

Il legislatore delegato è chiamato a integrare la disposizione, stabilendo che, ai fini dell'estinzione del reato, è necessario anche il pagamento della pena pecuniaria. ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

**Il modello 21**

L'iscrizione a carico di una persona può e deve essere fatta non per il solo fatto che una persona sia «indicata» in

denuncia come autrice del reato, ma solo in presenza di un quadro indiziario «soggettivamente indirizzato» a carico di quel soggetto

Procedure

Iscrizione notizie di reato, i sospetti non bastano servono indizi

Al giudice per le indagini preliminari il controllo sugli abusi in caso di ritardi indebiti nelle iscrizioni

Giuseppe Amato

Importanti modifiche ispirate a soddisfare le esigenze di garanzia per prevenire «iscrizioni» abusive - mancanti, tardivamente disposte, ma soprattutto eccessive - riguardano la disciplina dell'iscrizione della notizia di reato (articolo 1, comma 9, lettere da p) a s)).

Il tema è stato affrontato a tutto tondo, anche grazie alle sollecitazioni della commissione Lattanzi, ponendosi in evidenza le due opposte problematiche che la pratica ha portato a evidenziare: da un lato, l'eccesso di iscrizioni a modello 21 (a carico di noti), con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono, pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; dall'altro, e per converso, la tardività dell'iscrizione, o, peggio, la mancata iscrizione, pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari.

A questi inconvenienti il legislatore ha inteso porre rimedio appunto con i principi dettagliati nell'articolo 1, comma 9, lettere da p) ad s). Di immediato rilievo è il principio in forza del quale il Governo viene delegato a precisare i presupposti per l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, al fine di soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle

iscrizioni (lettera p)). Si intercetta un problema serio. Infatti, il tema della correttezza dell'iscrizione è spesso affrontato male negli uffici del pm, soprattutto con la diffusione di tratlaticie prassi operative che portano ad iscrizioni a modello 21 del tutto ingiustificate.

Dovrà certamente essere mantenuto il principio in forza del quale l'individuazione del registro nel quale procedere l'iscrizione compete al pm, organo destinatario dell'informativa, e costituisce esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede amministrativa.

Ma dovrà richiamarsi l'attenzione sul fatto che l'iscrizione a carico di una persona (modello 21) può e deve essere fatta non per il solo fatto che una determinata persona sia «indicata» in denuncia come autrice del reato, ma solo se emerge al momento dell'iscrizione, in uno con il fumus del reato, anche un quadro indiziario «soggettivamente indirizzato» a carico di quel soggetto.

Come bene evidenziato anche dalla Cassazione l'obbligo dell'iscrizione modello 21, infatti, nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indiziari e non di meri sospetti. Diversamente l'iscrizione sarebbe arbitraria, anche se a volte «tralaticamente» giustificata con l'improprio richiamo all'«atto dovuto» per la necessità di dovere compiere attività irripetibili: ma dimenticando, in proposito, che, per assunto pacifico, l'atto irripetibile

sarebbe pur sempre successivamente utilizzabile nei confronti del soggetto che non era indagabile e lo diventi solo successivamente.

È proprio questa condotta superficiale che, per esempio, ha portato e porta, frequentemente, a frettolose iscrizioni a carico di tutti indistintamente i sanitari che si sono occupati di un paziente deceduto, senza specifici approfondimenti, e solo per la necessità di effettuare l'autopsia (che ben potrebbe eseguirsi iscrivendo a modello 44).

Ed è questa stessa condotta che ha mosso il legislatore con il principio di delega che vuole che vengano «precisati» i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del Cpp, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza ed uniformità delle iscrizioni.

Nel contempo, il rispetto dei suindicati principi, e di quelli che coerentemente saranno declinati dal legislatore delegato, potrà e dovrà, al contrario, contrastare gli abusi delle mancate o tardive iscrizioni, e ciò anche grazie al ruolo che - nel disegno della delega - sarà attribuito al giudice per le indagini preliminari, che potrà essere chiamato ad ordinare l'iscrizione «mancata» e, finanche, a «retrodatarla» laddove indebitamente posticipata. Dovrà però farsi attenzione nel «calibrare» l'esercizio di tale potere, per evitare che il giusto potere di controllo possa sconfinare nell'arbitraria invasione della titolarità dell'azione penale riservata al pm. Questo perché il pubblico ministero è l'organo che deve dare attuazione all'articolo 112 della Costituzione, senza improprie invasioni di campo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il calendario. Nuove regole per fissare la data delle udienze

Relazioni tecniche deposito sprint

Giudice

Contraddittorio tra le parti da agevolare

Daniele Piva

Con riguardo al giudizio ordinario, in luogo del mero (inattuato) principio di esaurimento del dibattimento in una sola udienza ovvero del suo rinvio al giorno seguente non festivo (articolo 477 Cpp), la delega introduce la regola - ad oggi, per lo più, solo eventualmente applicata de facto - secondo cui, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove, il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione.

Quando devono essere sentiti periti e consulenti, si stabilisce, inoltre, che il deposito delle rispettive rela-

zioni tecniche avvenga con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza (e non dopo la loro esposizione orale come oggi può succedere atteso il disposto dell'articolo 501 Cpp) in modo da poterne agevolare l'esame in contraddittorio tra le parti (ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione). Infine, viene razionalizzata la disciplina del mutamento della composizione del collegio in dibattimento stabilendosi che, in tal caso, il giudice disponga la riassunzione della prova dichiarativa già assunta a richiesta di parte ovvero, laddove tale prova sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

425

Codice di procedura penale
Prevista la modifica dell'articolo 425, comma 3 sulla verifica prognostica in punto di previsione di condanna

La fase preliminare

Senza una previsione di condanna il Pm deve chiedere l'archiviazione

Il pubblico ministero è parte pubblica del processo e deve muoversi per soddisfare l'interesse superiore della legge

Giuseppe Amato

articolo 1, comma 9, della legge delega interviene su indagini preliminari e udienza preliminare, fissando principi e criteri direttivi per deflazionare e accelerare il processo, rafforzando anche le garanzie dell'indagato/imputato. Emblematici i principi fissati per rimodulare le regole di giudizio per l'archiviazione e la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, tesi alla deflazione dei ruoli dibattimentali, per evitare processi destinati a pronuncia liberatoria.

Si interviene sia sulla determinazione finale del Pm sull'esercizio dell'azione penale sia sulla regola di giudizio del Gup

che deve scegliere tra rinvio a giudizio e sentenza di non luogo a procedere.

Sul primo profilo, la norma di riferimento sulla quale intervenire, è l'articolo 125 delle disposizioni di attuazione Cpp secondo cui il Pm è tenuto a presentare al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene «l'infondatezza della notizia di reato» perché «gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

L'indicazione per il legislatore delegato è più stringente: il Pm dovrà richiedere l'archiviazione «quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna». È un'indicazione convincente,

perché richiama l'attenzione del Pm sul momento tipico della scelta oggi – purtroppo – oggetto spesso di superficiale valutazione, come testimonia l'empirico rilievo del dato statistico che porta, nei tribunali, un numero non trascurabile di pronunce di assoluzione, con smentita della domanda della pubblica accusa.

Inoltre, è un'indicazione coerente con il ruolo del Pm che è sì una parte del e nel processo, ma è una parte pubblica, che deve muoversi per soddisfare l'interesse superiore della legge.

Rispetto a tale finalità, non è sempre «organo di accusa», ma può e deve chiedere l'assoluzione o, prima, in fase di indagini, l'archiviazione, senza che ciò rappresenti una «sconfitta».

La disposizione si correla, quale regola di giudizio, a quella stabilita dall'articolo 533 Cpp, ai fini della condanna, volendo significare che il Pm è tenuto a sollecitare l'archiviazione se non c'è un compendio indizia-

rio idoneo ragionevolmente a portare a una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

Non potrà più bastare un apprezzamento basato sulla possibilità di sostenere, in dibattimento, la tesi accusatoria, «sperando» che in quella sede si riesca ad acquisire la prova della condanna.

Analoga disciplina è introdotta anche per il giudice, all'esito dell'udienza preliminare. Ciò giustifica che anche per il giudice – ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere: articolo 425, comma 3 Cpp – dovrà valere identica regola di giudizio, parametrata sulla prognosi ragionevole della condanna, al di là di ogni ragionevole dubbio, e non più solo sulla sostenibilità dell'accusa in giudizio, nella «speranza» che il dibattimento consenta il formarsi di prove spendibili per la condanna. Il parametro valutativo che il giudice dovrà adottare sarà quello della prognosi ragionevole.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno che il legislatore delegato detagli, nel modificare l'articolo 425, comma 3 Cpp, che la verifica prognostica in punto di «previsione di condanna», oltre che basarsi sulla contraddittorietà o insufficienza degli elementi acquisiti (che già di per sé dovrebbero inevitabilmente condurre a una sentenza liberatoria), si soffermi comunque sull'idoneità/inidoneità di tali elementi, ai fini della «ragionevole previsione di condanna», apprezzando, al riguardo, (anche) la specificità delle regole acquisitive della prova previste per il dibattimento, così da valorizzare, a supporto della decisione liberatoria, quelle situazioni in cui il compendio indiziario acquisito sconfiggerebbe, nell'ottica del dibattimento, i divieti o le limitazioni acquisitive previste in tale sede, rendendo la prognosi di condanna evanescente o, comunque, «non ragionevole». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tanti tentativi di definire un filtro

Legge e giurisprudenza
Occorre evitare di svuotare il principio

Guido Camera

Non è la prima volta che il legislatore prova a modificare la regola di giudizio dell'udienza preliminare, in modo da accrescerne la funzione di filtro rispetto ad accuse non adeguatamente supportate dagli elementi di prova raccolti dal pm.

Nell'originaria formulazione dell'articolo 425 del Codice di procedura penale, la sentenza di non luogo a procedere po-

teva essere emessa solo quando era «evidente» l'insussistenza del fatto, o comunque l'assenza di responsabilità dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, o non è stato commesso. La legge 105/1993 ha eliminato il requisito dell'evidenza, per ampliare lo spazio cognitivo del giudice dell'udienza preliminare, lasciando però troppi margini interpretativi all'applicazione giurisprudenziale. Con la legge 479/1999 il legislatore è perciò nuovamente intervenuto sull'articolo 425, al fine di definire meglio il perimetro del giudizio prognostico dell'udienza preliminare, stabilendo che il giudi-

ce debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere «anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio».

Tuttavia, la regola di giudizio – nella prassi applicativa – è stata svuotata dei propri contenuti, visto che la giurisprudenza l'ha saldamente ancorata a una rigida fisionomia processuale che attribuisce all'udienza preliminare un ruolo di celebrazione dei riti alternativi o, in caso di giudizio ordinario, di mero transito verso il dibattimento. La Cassazione ha stabilito che la sentenza di non luogo a procedere sia pre-

clusa ogni volta in cui il giudice si trovi in presenza di fonti di prova che si prestano a una molteplicità e alternatività di soluzioni suscettibili di futuri sviluppi, e dunque processualmente «aperte», con la conseguenza che «il giudizio di innocenza deve rispondere non già ad una valutazione di merito, e nel merito del procedimento, ma a finalità di tipo processuale correlate alla prevedibile impossibilità di un diverso esito della fase dibattimentale rispetto a quella pre-processuale». Oggi è dunque «il criterio della inutilità o superfluità del dibattimento a guidare l'esercizio dei poteri decisori del Gup e non il criterio della valuta-

zione, di tipo sostanziale e propria della fase del merito, della innocenza o colpevolezza» (sentenza 45539/2015).

Per evitare che la regola di giudizio introdotta dalla legge delega, cioè la «ragionevole previsione di condanna», non raggiunga gli obiettivi che si propone la riforma, sarà bene che il legislatore delegato adotti gli accorgimenti necessari per attribuire al giudice il dovere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere in presenza di una prova insufficiente, contraddittoria o non idonea, senza spazio per integrazioni dibattimentali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA



Statistiche eloquenti

Nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi), essa genera un

aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 giorni. In tutto, l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni

In giudizio

Udienza preliminare esclusa per i reati con carcere fino a 6 anni

Il pm emetterà il decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al tribunale monocratico che procederà con la nuova udienza filtro

Guido Camera

La riforma dell'udienza preliminare punta a trasformare un momento processuale transitorio, quale oggi è, in una fase pregnante di valutazione della fondatezza dell'accusa. La finalità che si pone la norma è deflattiva, visto che dovrebbe consentire la celebrazione del dibattimento in un numero di casi inferiore a oggi.

La commissione ministeriale Lattanzi per la riforma della giustizia penale ha spiegato che «i dati statistici sono impietosi e dimostrano che, nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio (ossia nel 63% dei casi), essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 giorni.

In tutto, l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento».

La delega interviene sotto diversi aspetti. Prima di tutto, esclude dal catalogo dei reati per cui è prevista l'udienza preliminare tutti quelli puniti con la reclusione fino a sei anni, anche se congiunta alla multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento; in questi casi, il Pm emetterà il decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale monocratico, che procederà alla trattazione della nuova udienza filtro (si veda pagina 12).

L'altra novità – ed è quella certamente più rilevante – è quella che riguarda il cambiamento della regola di giudizio.

Non più, come ora, la mera «sostenibilità dell'accusa in giudizio» in base agli atti di indagine, bensì la «ragionevole previsione di condanna» derivante dagli elementi acquisiti, anche nel corso dell'udienza.

Le prove a discarico

L'obiettivo del legislatore è dunque quello di innescare di fronte al giudice dell'udienza preliminare una fase di significativa cognizione, in cui l'imputato avrà interesse a produrre il maggior numero di elementi di prova a discarico.

Se gli obiettivi che muovono la proposta sono condivisibili – sia in ottica deflattiva, sia per evitare all'imputato di dover subire il processo, se non strettamente necessario – va rilevato che attribuire al giudice dell'udienza preliminare il potere di entrare così intensamente nel merito dell'accusa rischia di diminuire l'interesse degli

imputati verso il giudizio abbreviato, rispetto al quale la riforma non interviene con altrettanta efficacia in termini di misure che lo rendano effettivamente un rito di favore.

Sempre in ottica deflattiva si colloca la parte della delega in cui vengono definiti i poteri di intervento del giudice dell'udienza preliminare sul capo di imputazione. In particolare, qualora difetti dei requisiti di chiarezza e precisione stabiliti dall'articolo 417 Cpp, e il pubblico ministero non provveda alla riformulazione dell'imputazione, il giudice potrà dichiararne la nullità, anche d'ufficio, disponendo la restituzione degli atti all'ufficio dell'accusa.

Nello stesso modo potrà procedere nei casi in cui ritenga che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, non siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti processuali.

La delega contiene anche disposizioni relative alla parte civile. Nei processi che prevedono l'udienza preliminare, dovrà costituirsi entro il termine stabilito dall'articolo 420 Cpp, a pena di decadenza.

Infine, i decreti legislativi dovranno prevedere che, salva l'espressa volontà contraria dalla parte rappresentata, la procura speciale rilasciata al difensore possa attribuirgli la facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione di parte civile, in modo da garantirgli il potere di costituirsi.

Si tratta di una modifica in linea con la sentenza 12213/2017 delle Sezioni unite, in cui è stato precisato che il sostituto processuale può presentare l'atto di costituzione se tale facoltà è espressamente conferita nella procura al difensore. ●

Meno spazio all'inappellabilità

Secondo grado

Saltata l'abolizione dell'appello del Pm

Daniele Piva

Sul giudizio di appello viene anzitutto abbandonata la proposta della composizione monocratica della corte d'appello nei procedimenti con citazione diretta (già contenuta nel Ddl 2435) e quella, dapprima formulata dalla commissione Lattanzi, di abolizione dell'appello del Pm (cui, in effetti, neppure ostava la regola della soccombenza, propria del giudizio civile, già all'uopo invocata dalla Corte costituzionale nella sentenza 26/2007).

La delega limita piuttosto l'inappellabilità alle sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (intendendosi così distinguere le tutele giurisdizionali in rapporto a tipologie astratte di reato selezionate sulla base della minor risposta sanzionatoria) nonché alle sentenze di condanna a pena dal giudice (discrezionalmente) sostituita con il lavoro di pubblica utilità (in quanto accettato dal condannato). Altri casi riguardano la rinuncia all'imputazione incentivata nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto (in cui l'appello presenta di solito minor chances di successo essendosi il materiale probatorio già consolidato, per consenso dell'imputato o per previsione ex lege): nel primo caso si prevede un'ulteriore riduzione di un sesto della pena, da parte del giudice

dell'esecuzione, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato; nel secondo caso la delega prevede di assegnare un termine di 15 giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ulteriormente ridotta di un quinto.

Sebbene non sia stata accolta la proposta della commissione Lattanzi dell'appello a critica vincolata, recependosi quanto già affermato in giurisprudenza (Sezioni unite 8825/2017), ne si prevede comunque l'inammissibilità per aspecificità dei motivi. Sul piano procedimentale – in coerenza con lo scopo di accelerazione connesso all'introduzione dell'improcedibilità nel caso di mancata definizione entro due anni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza previsto dall'articolo 544 Cpp, eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 disposizioni di attuazione Cpp – si assume a modello il giudizio camerale non partecipato, e dunque il contraddittorio scritto, salvo che la parte appellante o l'imputato ne chiedano lo svolgimento in presenza e si limita la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai soli casi di prove dichiarative già assunte in primo grado. Ad analogo scopo deflattivo risponde, altresì, il criterio della estensione dell'ambito del concordato anche con rinuncia ai motivi d'appello previa rimozione delle esclusioni ad oggi stabilite dall'articolo 599-bis cpv Cpp. ●

REGOLE DI GIUDIZIO

Il cambiamento

Nelle regole di giudizio l'accusa non dovrà sostenere la mera «sostenibilità dell'accusa in giudizio» in base agli atti di indagine, bensì la «ragionevole previsione di condanna» derivante dagli elementi acquisiti, anche nel corso dell'udienza.

Il rischio

Potrebbe diminuire l'interesse degli imputati per il giudizio abbreviato.

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

127

La norma

Articolo dell'attuale Codice di procedura penale che disciplina la procedura della camera di consiglio partecipata

Giudizio di legittimità In Cassazione contraddittorio per iscritto salvo richiesta delle parti

Il decreto legislativo attuativo della riforma fisserà anche i casi in cui sarà la Corte a disporre la trattazione orale del ricorso

Pagina a cura di
Guido Camera

La riforma punta a rendere il giudizio di Cassazione un rito principalmente cartolare, sulla falsariga di quanto avvenuto nel periodo dell'emergenza epidemiologica. La legge delega, infatti, è analitica nel prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte suprema - nei casi di pubblica udienza, o camera di consiglio partecipata, ai sensi dell'articolo 127 del Codice di procedura penale (Cpp) - dovrà avvenire con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori.

La discussione orale si celebrerà solo su istanza delle parti processuali; i decreti legislativi dovranno, allo stesso tempo,

individuare i casi in cui, pur in assenza della richiesta di trattazione orale di una parte, possa essere la Cassazione a disporre il contraddittorio.

Analogamente, la Corte dovrà fissare l'udienza per la trattazione orale ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. Quest'ultimo criterio di delega - ha spiegato la commissione ministeriale Lattanzi che l'ha proposto - è finalizzato a evitare riqualificazioni a sorpresa da parte della Corte suprema, censurate in uno noto caso dalla Corte di Strasburgo (11 dicembre 2007, Drassich contro Italia).

Le nuove disposizioni non varranno per i procedimenti in camera di consiglio non partecipati dalle parti, che rimarranno disciplinati dall'articolo 611 del Cpp.

Alla Cassazione viene inoltre attribuito un innovativo ruolo incidentale, rispetto alle questioni di competenza per territorio.

La legge delega prevede infatti che il giudice, sollecitato a pronunciarsi sulla competenza territoriale, possa rimettere la decisione alla Corte, che provvederà a indicare l'autorità giudiziaria competente. La decisione dovrà essere adottata in camera di consiglio; non è specificato, nel testo, se detta udienza prevederà una camera di consiglio partecipata, o meno. Avuto riguardo all'attuale disciplina in materia di risoluzione dei conflitti di competenza - dalla quale appare mutuata la novella - è ragionevole ipotizzare che essa si celebrerà con le forme partecipate previste dall'articolo 127.

Il giudice di merito potrà sollevare la questione su istanza di parte o d'ufficio; tuttavia, la parte che abbia sollevato la questione di competenza territoriale, senza però proporre l'istanza di rimessione della

MENO CONFLITTI

La legge delega mira ad azzerare anche i conflitti di competenza, la cui risoluzione da parte della Cassazione, oggi, è possibile solo quando due o più giudici prendono o rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto. La possibilità per la Cassazione di intervenire anticipatamente sulla questione di competenza territoriale sollevata da un solo giudice - prevista dall'istituto di nuovo conio - non dovrebbe concretamente dare adito alla possibilità di conflitto. Sul punto sarà bene che siano previsti gli opportuni accorgimenti in termini di coordinamento normativo, anche per scongiurare eventuali conflitti di competenza.

questione alla Cassazione, non potrà ripresentarla nel prosieguo del procedimento.

Nel caso in cui la Corte dichiari l'incompetenza per territorio del giudice che ha sollevato l'istanza di rimessione, ordinerà la trasmissione degli atti a quello ritenuto competente. Le legge delega non specifica se la nuova disciplina sarà riservata alla fase del giudizio o anche a quella incidentale cautelare. Considerando gli obiettivi di semplificazione che fonda la riforma, è ragionevole pensare che non debba essere prevista alcuna distinzione. La nuova disciplina trova origine nell'esperienza processuale, e persegue finalità di efficienza e ragionevole durata del processo; infatti, si sono verificati casi in cui l'incompetenza per territorio, tempestivamente eccepita dalle parti all'inizio del processo, sia stata riconosciuta solo nel giudizio di legittimità, con conseguente necessità di dovere ricominciare da capo la causa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentenze Cedu affidate alla Suprema Corte

Corte di Strasburgo
Sarà introdotto un nuovo mezzo straordinario

La riforma disciplina anche il tema dell'esecuzione nell'ordinamento nazionale delle sentenze della Corte Edu.

La materia è oggi regolata dalla giurisprudenza, che ha delineato tre rimedi per dare attuazione a quanto prevede l'articolo 46 della Cedu, cioè che gli Stati contraenti devono uniformarsi alle sentenze della Corte;

principio ribadito nella raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, con la quale le parti contraenti sono state invitate «ad esaminare i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di assicurare che esistano adeguate possibilità di riesame di un caso, ivi compresa la riapertura di procedimenti, laddove la Corte abbia riscontrato una violazione della Convenzione».

1 Il primo rimedio è la revisione, resa possibile, in

base all'articolo 630 del Codice di procedura penale, in seguito alla sentenza 113/2011 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma processuale nella parte in cui non prevedeva un caso di riapertura del processo per conformarsi a una decisione della Corte Edu;

2 il secondo è il ricorso straordinario per errore di fatto, disciplinato dall'articolo 625 bis del Codice di procedura penale (Cpp) per i casi di violazione commessa dalla Cassazione;

3 il terzo è l'incidente di esecuzione, di cui all'articolo 670 del Cpp, esperibile nei casi di violazioni sostanziali.

Come spiega la relazione della commissione Lattanzi, l'attuale assetto «genera incertezze e dubbi interpretativi». Così la legge delega prevede che i decreti legislativi attuativi dovranno introdurre un mezzo di impugnazione straordinario, davanti alla Cassazione, al fine di fare esecuzione a una sentenza definitiva della Corte Edu.

Il nuovo rimedio straordinario sarà proponibile entro

un termine perentorio - che dovrà essere individuato - da parte del soggetto che abbia presentato il ricorso alla Corte di Strasburgo.

La Cassazione, in base a un vaglio della sentenza europea, avrà il potere di darle attuazione disponendo un annullamento senza rinvio, oppure con rinvio; il primo sarà il caso in cui si tratti solo di modificare la pena o di assolvere l'interessato; il secondo riguarderà invece le situazioni in cui risulti necessario riaprire il processo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA



Cosa resta da determinare

La legge delega di riforma lascia al Governo piena discrezionalità sulle modalità del procedimento davanti al gip contro le

perquisizioni non seguite da sequestro: termini per il ricorso, natura scritta od orale e mezzi di impugnazione contro la decisione del gip

Perquisizioni

Controllo di legittimità del giudice sugli atti non seguiti da sequestro

Chi ha subito una perquisizione senza che sia stato trovato il corpo del reato, o beni pertinenti, potrà presentare opposizione al Gip

Pagina a cura di
Guido Camera

La riforma contiene una novità in materia di garanzie contro gli abusi di potere nelle indagini preliminari; viene infatti introdotto il diritto al controllo del giudice sulla legittimità delle perquisizioni non seguite da sequestro. Si colma così il vuoto di tutela che caratterizza il nostro ordinamento rispetto a perquisizioni arbitrarie; oggi l'interessato può ottenere un controllo giurisdizionale solo se la perquisizione nei suoi confronti si conclude col sequestro del corpo del reato o di cose pertinenti ad esso.

Tale vuoto di tutela ha portato l'Italia a subire una condanna da parte della Corte Edu per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare anche da perquisizioni arbitrarie dell'autorità giudiziaria (sentenza 27 settembre 2018, Brazzi contro Italia).

Nel caso concreto, la Corte di Strasburgo aveva sancito che - in assenza di un controllo giurisdizionale preventivo, o di un controllo effettivo a posteriori del decreto di perquisizione - «le garanzie procedurali previste dalla legislazione italiana non siano state sufficienti ad evitare il rischio di abuso di potere da parte delle autorità incaricate dell'indagine penale».

Il testo della riforma ap-

provato dal Parlamento prevede che il legislatore delegato modifichi la disciplina oggi vigente prevedendo il diritto della persona sottoposta alle indagini e degli altri soggetti interessati - cioè tutte le persone a vario titolo potenzialmente interessate dalla perquisizione, tra cui indagato e terzo interessato - di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari contro il decreto di perquisizione del Pm cui non consegua un provvedimento di sequestro.

La legge delega lascia poca discrezionalità, nella sua attuazione, in ordine al mezzo di impugnazione che sarà esperibile contro il decreto di perquisizione non seguito da sequestro; viene infatti escluso che possa essere il ricorso al tribunale del riesame, che rimarrà l'organo giurisdizionale competente, ai sensi dell'articolo 257 del Codice di procedura penale (Cpp), a valutare la legittimità della perquisizione a cui consegua invece un sequestro.

Cedu. Sono 47 i Paesi che aderiscono al trattato firmato il 4 novembre 1950 a Roma



Il rimedio indicato dalla legge delega - che, sul punto, recepisce la proposta dalla commissione Lattanzi - è analogo a quello oggi previsto dall'articolo 263 comma 5 del Cpp in relazione al procedimento per la restituzione delle cose sequestrate: procedimento che prevede un contraddittorio tra le parti in un'udienza in camera di consiglio in ordine ai provvedimenti emanati dal Pm nella fase delle indagini preliminari.

Al legislatore delegato viene lasciata la discrezionalità di individuare i termini entro i quali l'opposizione dovrà essere presentata, la natura - anche orale, oppure solo cartolare - del contraddittorio tra le parti in ordine alla legittimità del decreto di perquisizione, nonché i mezzi di impugnazione previsti contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Un nodo decisivo da sciogliere sarà quello relativo agli atti delle indagini preliminari che il Pm dovrà mettere a disposizione dell'interessato per consentire un effettivo esercizio del diritto di difesa e per consentire al giudice di esprimere una valutazione in ordine alla sussistenza della necessità di intervenire con la perquisizione.

A tal fine, la soluzione preferibile appare quella di mutuare l'attuale disciplina prevista dall'articolo 324 del Cpp, prevedendo che il Pm debba depositare in cancelleria del giudice gli atti su cui si fonda il decreto di perquisizione - facendo così venire meno il segreto investigativo sugli stessi - e che l'interessato possa esporre i motivi a supporto dell'opposizione anche in seguito all'esame di detti atti. ●

Modalità uguali alle pene pecuniarie

Confisca per equivalente

Se la misura riguarda beni senza vincoli

Il proliferare delle ipotesi di confisca per equivalente dei proventi del reato rende spesso complesse le modalità della loro esecuzione, soprattutto se la confisca non è preceduta da un sequestro che abbia individuato in modo preciso i beni oggetto del vincolo. La riforma interviene delegando il Governo a prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell'esecuzione delle pene pecuniarie; ciò in quanto detta confisca comporta, per il destinatario, l'obbligo di corrispondere un importo pecuniario, pari al valore del prezzo, profitto o prodotto del reato individuato dal giudice, e per lo Stato consiste in un titolo esecutivo per quel medesimo importo, esattamente come accade per le pene pecuniarie.

La disciplina per l'esecuzione delle pene pecuniarie prevede che, decorso un mese dall'irrevocabilità della statuizione che ha disposto la confisca, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmetta all'interessato un invito al pagamento spontaneo entro 30 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, il concessionario per la riscossione dei tributi potrà procedere con l'esecuzione coattiva. Qualora anche que-

sta non consenta il recupero della somma dovuta, la cancelleria trasmette gli atti al Pm, che attiva la procedura di insolvenza davanti al magistrato di sorveglianza, che può concludersi con la conversione della pena pecuniaria ex articolo 136 del Cp.

Il magistrato di sorveglianza, prima di procedere con la conversione, può disporre nuovi accertamenti sullo stato di insolvenza del condannato e la rateizzazione della somma dovuta.

La legge delega prevede inoltre che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avverrà nei modi previsti dagli articoli 534-bis e 591-bis del Cpc; si tratta di una modifica volta a decongestionare le cancellerie penali dagli onerosi adempimenti relativi alla liquidazione dei beni immobili, privilegiando gli strumenti tipici della giurisdizione civile, caratterizzati dalla delega delle operazioni di vendita a figure professionali come notai, avvocati e commercialisti, iscritti in appositi elenchi istituiti presso i tribunali. Per quanto concerne l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di quelli confiscati, si dovrà adottare una disciplina conforme a quanto prevede l'articolo 104-bis delle norme di attuazione del Cpp, cioè una norma incentrata sulla figura dell'amministratore giudiziario - scelto all'interno dell'albo nazionale ex articolo 35 Dlgs 159/2011 - e sulla tutela dei diritti, reali e di godimento, dei terzi. ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

4

Il limite attuale

Oggi generalmente la citazione diretta al Tribunale monocratico c'è per i reati puniti con pena massima non oltre i 4 anni

Rito monocratico

Udienza predibattimentale estesa ai reati con reclusione fino ai 6 anni

La condizione è che non ci siano «rilevanti difficoltà di accertamento». Il giudice unico resta competente anche quando c'è multa

Pagina a cura di
Guido Camera

La riforma interviene in modo strutturale sul rito monocratico, introducendo un'udienza predibattimentale in camera di consiglio in cui – secondo i propositi deflattivi del legislatore delegante – dovrebbe concludersi la maggior parte dei giudizi, senza necessità di celebrare il dibattimento.

La legge delega contiene dettagliate previsioni volte a disciplinare questa udienza “filtro”.

Per comprendere l'incidenza delle novità nell'attuale impalcatura del processo penale, va segnalato che il nuovo rito riguarderà molti più reati di quelli per cui oggi è prevista la citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale monocratico, cioè quelli puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva, oltre agli specifici titoli di reato previsti dall'articolo 550 comma 2 del Codice di procedura penale (Cp).

La legge delega prevede che il Governo intervenga sul catalogo dei reati di competenza del giudice unico, instaurati dal decreto del Pm di citazione diretta a giudizio, ampliandolo ai delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a sei anni, anche se congiunta con la pena della multa, «che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento».

I poteri del giudice dell'udienza filtro saranno mol-

to pregnanti; perciò la legge delega prevede che essa si debba celebrare innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, si celebrerà il dibattimento, per garantire la dovuta terzietà di quest'ultimo.

Il giudice dell'udienza filtro potrà intervenire sull'imputazione, quando non sia formulata in modo chiaro e preciso e il pubblico ministero non la riformuli.

In tal caso, sentite le parti, il giudice potrà dichiararne la nullità, restituendo gli atti al Pm; analogamente potrà fare quando risulterà che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in modo

non corrispondente a quanto emerge dagli atti.

Il rito alternativo

Qualora l'imputato opti per un rito alternativo, si celebrerà di fronte al giudice dell'udienza filtro. Diversamente, il giudice dovrà valutare, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pm, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere «perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Tutte queste disposizioni dovranno trovare, all'interno della legislazione delegata, un coordinamento con quelle in materia di appello contestualmente introdotte dalla legge delega.

Qualora il giudice non emetta sentenza di non luogo a procedere, dovrà fissare la data di inizio del dibattimento, da tenersi non prima di venti giorni, come detto, davanti a un altro giudice.

La legge delega non specifica la tipologia del provvedimento con cui il giudice disporrà la celebrazione del dibattimento; per evitare eclatanti lesioni al diritto di difesa derivanti da un'anticipazione del giudizio di colpevolezza in ordine alle ragioni per cui il giudice dell'udienza filtro abbia ritenuto sussistente la «ragionevole previsione di condanna», non potrà che essere un decreto non motivato, sulla falsariga di quanto oggi prevede l'articolo 429 del Cpp.

Si tratta un'opzione inevitabile per evitare che il provvedimento conclusivo dell'udienza filtro perda definitivamente la natura di atto di impulso processuale, assumendo quella di accertamento pregiudiziale del merito dell'accusa. ●

IL «NON LUOGO»

La sentenza di non luogo a procedere sarà preclusa nel caso in cui il giudice ritenga che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Contro la sentenza di non luogo a procedere potrà essere proposto appello; potrà esserne altresì disposta la revoca se sopravvengono o si scoprono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, modificano la prognosi di condanna.

Più reati procedibili a querela di parte

Querela di parte

Ci sono anche le lesioni stradali «generiche»

Le finalità deflattive e di incentivazione alla mediazione tra autore del reato e vittima, che ispirano l'intera riforma, sono alla base anche dell'ampliamento del catalogo dei reati puniti a querela di parte.

La legge delega interviene in due direzioni. La prima riguarda il reato di lesioni stradali gravi e gravissime, previsto dall'articolo 590-bis, comma 1 del Codice penale (Cp); si tratta delle lesioni causate da una violazione “generica” delle norme del Codice della strada, e non da quelle specifiche, e più gravi, previste dai commi successivi, ovvero abuso di alcol o droghe, superamento di determinati limiti di velocità, circolazione contromano o col semaforo rosso e inversioni del senso di marcia in prossimità o corrispondenza di intersezioni, curve o dossi nonché in seguito al sorpasso di un altro mezzo vicino a un attraversamento pedonale o in presenza di linea continua.

La novella è in linea con le recenti indicazioni della Corte costituzionale. La procedibilità d'ufficio per questo reato è stata introdotta dalla legge 41/16 in materia di omicidio stradale; con la sentenza 248/2020, tuttavia, la Corte ha sollecitato il legislatore a una rimediazione per le diverse situazioni contemplate dall'articolo 590 bis. La Consulta ha osservato che le ipo-

tesi del 1° comma sono «connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa» dato possono riguardare lesioni guarite in tempi ragionevoli, nonché avere «come soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta». Inoltre, ha continuato la Corte, l'obbligo di celebrazione del processo penale a fronte dell'assenza della volontà della persona offesa, specie se le sia stato assicurato l'integrale risarcimento dei danni, sovraccarica la giustizia penale di processi non funzionali alla tutela della vittima.

La seconda direzione in cui procede la riforma è di carattere generale: si dovrà prevedere l'estensione della procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona o il patrimonio puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, senza tenere conto delle circostanze. La procedibilità d'ufficio dovrà essere conservata per i casi in cui la vittima sia incapace per età o infermità. Non è precisato se l'incapacità o l'infermità debba essere pregressa al fatto, o conseguenza dello stesso. In linea con le indicazioni della Consulta (sentenza 223/2019), è ragionevole pensare che possa riferirsi a tutti i casi in cui sia tale da rendere più difficoltosa l'eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale dell'autore del reato. ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

250

La somma equivalente

Il valore giornaliero della pena detentiva da convertire in pecuniaria dipenderà dal reddito. Il minimo sarà 250 euro

Pene sostitutive

Più domiciliari, pene pecuniarie e lavori di pubblica utilità

Abolite semidetenzione e libertà controllata
Alle nuove sanzioni non si applicheranno le norme sulla sospensione condizionale

Pagina a cura di
Guido Camera

La riforma muove dall'idea che il carcere debba essere una pena residuale e vadano privilegiate le misure alternative alla detenzione.

Il principio trova declinazione nelle disposizioni della delega in materia di riforma delle pene pecuniarie e delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Per quanto concerne le prime, la legge delega è piuttosto generica, prevedendo – in sintesi – che l'attuale sistema debba essere razionalizzato e semplificato secondo criteri di equità, efficienza ed effettività.

Più analitiche sono le novità che riguardano le sanzioni sostitutive, fondate sulla riscrittura organica delle norme attualmente previste dalla legge 689/1981; in particolare, dovranno essere abolite le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata in favore della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pubblica utilità e della pena pecuniaria.

La concessione delle sanzioni sostitutive sarà possibile quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso le opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Inoltre, la legge delega stabilisce che le nuove norme dovranno assicurare il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento peni-

tenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare in relazione alle condizioni soggettive del reo.

Una novità significativa riguarda il tetto di pena delle sanzioni sostitutive, che potranno essere concesse sia in caso di condanna, sia di sentenza di patteggiamento: entro quattro anni per la semilibertà e la detenzione domiciliare; entro tre anni per il lavoro di pubblica utilità; entro un anno per la pena pecuniaria.

La sostituzione con la pena pecuniaria e il lavoro di pubblica utilità potrà essere con-

L'INOSSERVANZA

La mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave e reiterata delle prescrizioni, comporterà la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; la revoca della pena pecuniaria non scatterà qualora il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo. Al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive il legislatore delegato dovrà prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna

tenuta anche nel decreto penale di condanna, se il condannato non si opporrà.

La disciplina sostanziale e processuale delle nuove sanzioni sostitutive sarà mutuata, per la semilibertà e la detenzione domiciliare, dall'ordinamento penitenziario (legge 354/1975), mentre per il lavoro di pubblica utilità dalle norme che disciplinano il procedimento penale davanti al giudice di pace (Dlgs 274/2000), fermo restando che il lavoro di pubblica utilità dovrà avere una pena corrispondente a quella della pena detentiva sostituita.

Alle nuove sanzioni sostitutive non potranno essere applicate le disposizioni relative alla sospensione condizionale della pena.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporterà la revoca della confisca, fatta salva la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato, ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituisce reato.

Quanto alle pene sostitutive pecuniarie, la riforma stabilisce che il valore giornaliero di conversione possa essere determinato dal giudice – in modo da evitare che la sostituzione risulti troppo onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare – nella misura minima di 250 euro, e in quella massima di 2.500 euro, che scende a 250 in caso di decreto penale di condanna. ●

Non punibilità se c'è ravvedimento rapido

Contravvenzioni

L'iter è sospeso in attesa dell'adempimento

La disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni, una volta che la legge delega verrà attuata, sarà caratterizzata dall'incentivazione del tempestivo ravvedimento operoso dell'autore del reato, dal cui buon esito egli potrà beneficiare della non punibilità della sua condotta. I decreti legislativi dovranno prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. In alternativa al pagamento della somma di denaro, dovrà essere concessa la possibilità di prestazione del lavoro di pubblica utilità. L'adempimento tardivo delle prescrizioni configurerà comunque una circostanza attenuante.

Non è un meccanismo premiale nuovo per l'ordinamento penale: la possibilità di estinzione del reato in seguito al ravvedimento operoso è già operante, ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 758/1994, per le contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché, in forza dell'articolo 318 septies del Dlgs 152/06, per quelle in materia ambientale.

All'interno del catalogo previsto dal Cpe e dalle leggi speciali, il legislatore delegato dovrà individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla nuova causa di estinzione del reato tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie; il beneficio non potrà operare qualora con le contravvenzioni concorrano dei delitti.

L'organo accertatore della contravvenzione avrà comunque l'obbligo di trasmettere la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica, nei modi previsti dall'articolo 347 del Cpp. Tuttavia, il legislatore delegato dovrà prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Cpp sino a quando il Pm avrà ricevuto la comunicazione dell'adempimento o inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro dovuta. La comunicazione, per evitare inutili periodi di stasi dei tempi processuali, dovrà arrivare al Pm entro un termine massimo. Le potenzialità deflative sulla giurisdizione penale del nuovo istituto sono evidenti, dato che la maggior parte dei compiti sono devoluti all'autorità amministrativa. Il Pm ha un ruolo meramente passivo e non è inoltre contemplato uno specifico intervento del giudice, che dovrà solamente disporre l'archiviazione del procedimento in seguito all'adempimento della prescrizione e al pagamento della somma. ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA



In ogni grado di giudizio

La possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa è ammessa in ogni stato e grado del procedimento

penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa del giudice competente, senza preclusioni in relazione al tipo di reato o alla sua gravità

Giustizia riparativa

Accesso possibile sia nel processo sia nell'esecuzione della pena

Il consenso di vittima e autore può essere ritrattabile in ogni momento e il fallimento non crea effetti negativi nel procedimento

Vittorio Manes

Tra i punti maggiormente qualificanti della riforma si staglia, senza dubbio, l'espresso recepimento di una prima proposta di «disciplina organica della giustizia riparativa».

Si tratta di una innovazione tanto attesa quanto impegnativa, del tutto congeniale allo spirito che attraversa la riforma: cercare di riportare la pena ad una dimensione di effettiva extrema ratio, secondo una indicazione di metodo che qui si spinge sino alla ricerca di «qualcosa di meglio del diritto penale», prospettando il confronto tra autore e vittima e la prospettiva riparativa come possibile esito da perseguire nell'ottica di stemperare o persino superare il conflitto generato dal reato.

Nei criteri della legge delega, questa proposta viene declinata con massima ampiezza e attenzione alle fonti internazionali: in linea con queste, si propone infatti di introdurre norme di disciplina in ordine a «nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato» (comma 18, lettera a).

Ancora, dando piena valenza sistematica alle innovazioni prospettate, si propone di «prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza

preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma» (comma 18, lettera c).

E si propone, soprattutto, di «prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena»: indicazione evidentemente bisognosa di concretizzazioni, al fine di indirizzare un notevole coefficiente di discrezionalità rimesso al giudice.

Da questo punto di vista, sarà compito del legislatore delegato specificare presupposti, conseguenze e limiti dell'incidenza positiva che il «successo» dell'esperimento di giustizia riparativa potrà concretamente avere in sede di cogni-

L'OBIETTIVO

La riforma intende cercare di riportare la pena a una dimensione di effettiva extrema ratio, secondo una indicazione di metodo che qui si spinge sino alla ricerca di «qualcosa di meglio del diritto penale», prospettando il confronto tra autore e vittima e la prospettiva riparativa come possibile esito da perseguire nell'ottica di stemperare o superare il conflitto generato dal reato.

zione e di commisurazione della pena come in sede di esecuzione della stessa.

Notevole spazio, dunque, a questa nuova idea di giustizia penale, che aspira a rompere la connessione monologica reato-pena e a dare forma e sostanza a una possibile idea di «giustizia senza spada», nell'interesse della vittima e dell'autore.

Vittima e autore del reato vengono responsabilizzati e protagonizzati, pur con importanti precisazioni poste a salvaguardia della loro libera e proficua partecipazione al programma: infatti ed anzitutto, si specifica che il programma di giustizia riparativa debba avere rispondenza rispetto «all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità»; in secondo luogo, si prevede – punto delicatissimo e centrale – che il consenso possa essere ritrattabile in ogni momento; infine, si rimarca che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva.

Insomma, lo sforzo dialogico e il confronto potrà ma non dovrà essere percorso; e l'eventuale insuccesso non potrà essere addebitato né alla vittima né all'autore del reato.

Decisamente significativa – a corredo della serietà della scommessa investita su questa diversa idea di giustizia penale – la dotazione finanziaria concretamente programmata a sostegno di questa innovazione, in luogo della consueta, mortificante clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta, in definitiva, di un impegno serio, e di una scelta di campo importante per una giustizia penale più moderna, aperta e dialogica. ●

Il monito: dare voce alle vittime di reato

Nuovo approccio

Molte le proposte della commissione Lattanzi

Grazia Mannozi

In un articolo scritto nel 1990, la giurista Mari Matsuda consegna alla comunità scientifica una riflessione significativa: quando consideriamo questioni politico-sociali dovremmo includere il punto di vista di chi non ha voce.

Applicando l'approccio di Matsuda alla giustizia penale occorre chiedersi: chi manca nella «stanza» della giustizia? Chi non ha voce? La risposta non può che essere: la vittima. A dare voce alle vittime non bastano una giustizia più celere e complessivamente più efficiente: occorre una giustizia a misura delle vittime e capace di accogliere i loro bisogni.

È dunque venuto il tempo di scommettere sulla giustizia riparativa, della quale, da tempo, le fonti sovranazionali sollecitano il ricorso, sottolineandone i benefici le parti.

Sperimentata inizialmente in ambito minorile, la giustizia riparativa ha consentito di accogliere la domanda di giustizia delle vittime volta al soddisfacimento dei bisogni materiali (risarcitori) ed emozionali (riparatori, di ascolto e di riconoscimento di ricostituzione dei legami sociali).

Sulla giustizia riparativa, le parole della ministra della Giustizia Marta Cartabia suonano come un monito importante: «il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a

sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell'ordinamento in forma sperimentale».

La commissione di studio presieduta da Giorgio Lattanzi ha proposto l'introduzione di una disciplina organica per la giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi applicativi, persone legittimate a partecipare, garanzie (gestione dei dati personali, consenso, confidenzialità, riservatezza, inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni rese nel corso di un programma di giustizia riparativa).

Ha ritenuto altresì indispensabile disciplinare l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa nonché la formazione dei mediatori e degli operatori pubblici e privati affinché si rapportino alle vittime, fin dal primo contatto, con professionalità e sensibilità.

Tra i segnali più importanti dati dalla commissione Lattanzi vi sono: l'aver auspicato la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa senza preclusioni derivanti dalla gravità dei reati, l'aver proposto il recepimento degli esiti del ricorso a detti programmi in ogni stato e grado del procedimento di merito e in tutti quegli istituti che possano essere arricchiti dall'innesco della prospettiva riparativa.

È in questa visione ampia che si gioca la sfida per una piena implementazione della giustizia riparativa, affinché tutte le vittime di reato abbiano voce e passano lavorare sulla loro capacità di riappropriarsi del futuro. ●

GIUSTIZIA PENALE, AL VIA LA RIFORMA

5

Il limite attuale

Oggi la non punibilità per tenuità del fatto può scattare solo per reati con pena edittale massima non oltre i cinque anni

Tenuità del fatto

Benefici ampliati ai reati con pena minima non superiore a due anni

La soglia non si determinerà più in base alla sanzione massima per avere più effetto di deflazione e allinearsi alla Consulta

Pagina a cura di
Francesco Cananzi

articolo 1, comma 21 della legge delega sulla riforma penale interviene sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto (l'attuale articolo 131-bis del Codice penale), basata sul principio di extrema ratio dell'intervento penalistico, nonché di proporzione e ragionevolezza delle pene. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 13681/2016) combinano tali esigenze con quella deflattiva: «scopo primario è...espungere dal circuito penale fatti

marginali, che non mostrano bisogno di pena e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo. Proporzione e deflazione s'intrecciano coerentemente».

La non punibilità per tenuità implica la sussistenza del reato: se invece il fatto è privo di offensività, l'imputato va prosciolto nel merito. Rispetto ai presupposti attuali (reati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o pena pecuniaria, sola o congiunta a tale pena detentiva, in uno all'offesa di particolare tenuità e al comportamento non abituale), la delega amplia il catalogo delle condotte suscettibili di «par-

ticolare tenuità», comprendendo i reati la cui pena detentiva non superi nel minimo i due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.

La modifica, quindi, è tarata non sul massimo ma sul minimo edittale, per individuare i reati *bagatellari*, estendere l'effetto deflattivo ed eliminare aspetti di irragionevolezza che hanno fatto intervenire la Corte costituzionale: su un caso di ricettazione attenuata di alcuni rasoi (articolo 648, comma 2 del Codice penale), ha ritenuto irragionevole che il legislatore non consenta di applicare la causa di non punibilità per i casi in cui non sia prevista una pena minima edittale, auspicando un intervento del legislatore teso a «fissare un minimo relativo di portata generale, al di sotto del quale l'applicazione dell'esimente...non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale».

Proprio ciò che ha previsto la

delega, pur se riducendo la soglia minima non superiore a tre anni proposta dalla Commissione Lattanzi, che avrebbe invece coinvolto anche il furto pluriaggravato (articolo 625, ultimo comma). Il Parlamento si è posto anche il problema di evitare effetti non voluti, stabilendo che la tenuità non varrà per i reati della Convenzione di Istanbul (violenza alle donne) – in sede di decreto legislativo da elencare per evidenti ragioni di tassatività – così di fatto opportunamente escludendo, ad esempio, le condotte degli articoli 612-bis e 612-ter, altrimenti potenzialmente non punibili (il loro minimo è di un anno di reclusione).

Il legislatore delegante pone un ulteriore freno a un'applicazione generalizzata, rimettendo al Governo l'ampliamento del catalogo di reati che mai possano ritenersi ad offesa tenue, come oggi previsto per quelli in occa-

sione o a causa di manifestazioni, nonché per violenza, resistenza e oltraggio nei confronti del pubblico ufficiale. Tale ultima parte della delega, fondata sul criterio dell'opportunità «sulla base delle evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica», salva ogni valutazione sul grado di dettaglio richiesto dall'articolo 76 della Costituzione, esclude che possa trovare immediata applicazione la disciplina in esame: il Governo dovrà procedere a un accurato e previo screening dei reati. Anche la terza direttiva data al Governo, quella del dare rilievo anche «alla condotta susseguente al reato» – anche di natura riparatoria e dunque nello spirito di incentivare meccanismi da giustizia riparativa – richiede l'attesa delle determinazioni del legislatore delegato. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proposta potrà essere avanzata anche dal pm

Messa alla prova

Estensione alle condanne massime fino a sei anni

La messa alla prova per gli adulti, mutuata dall'esperienza minorile, ha avuto un successo non da poco dalla sua introduzione nel 2014. Nell'ottica della delega di incentivare l'accesso ai riti alternativi con funzione deflattiva del processo, nonché di promuovere la giustizia riparativa, il Parlamento ha previsto – all'articolo 1, comma 22, lettera b) della delega – che l'accesso alla

probation possa anche essere proposto dal pm. È una specificazione del principio della lettera c) dell'articolo 1, comma 18 della legge, che richiede che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa avvenga su iniziativa dell'autorità giudiziaria.

Fin dalle indagini il pm potrà sia avvisare l'indagato della possibilità di accedere a tale rito speciale (articolo 141-bis delle Disposizioni di attuazione) sia promuoverne l'accesso, di fatto prendendo l'iniziativa, formulando l'imputazione se non ancora definita (articolo 464-ter, comma 3 del Codice di procedu-

ra penale, Cpp). Quindi dando da subito il parere favorevole previsto oggi solo «di rimessa» durante le indagini.

Data la natura personalissima dell'atto, come per l'applicazione di pena concordata, occorrerà il consenso personale dell'indagato/imputato. Occorrerà che il legislatore delegato preveda un termine dopo la proposta del pm, per accettarla o no e predisporre il programma di trattamento d'intesa con l'Uepe, con le modalità previste oggi dall'articolo 464-bis del Cpp.

Sempre per ampliare l'accesso, il comma 22, lettera a) delega il Go-

verno a estendere il catalogo di reati che ammettono probation. Oltre a quelli oggi previsti dall'articolo 168-bis del Codice penale – pena edittale detentiva non superiore a quattro anni sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria (criterio quantitativo), nonché casi con citazione diretta a giudizio (articolo 550, comma 2 del Cpp) – andranno individuati ulteriori reati con due requisiti concorrenti: siano puniti con pena edittale detentiva non superiore a sei anni (la Commissione Lattanzi ne aveva proposti 10) e si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori da parte dell'autore,

compatibili con l'istituto.

Di fatto alle due categorie di reati dell'articolo 168-bis andrà affiancata una terza. L'articolo 550, comma 2 ammette delitti con pena massima oltre i sei anni, ma occorrerà massima cautela nell'individuare fattispecie in cui si possa evitare il giudizio: il reato deve essere suscettibile di condotte effettivamente riparatorie e risocializzanti, con seria funzione special preventiva, attribuita dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 36272/2016). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I Focus
del Sole 24 Ore**

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Caporedattore
Maria Carla De Cesari

Inserito a cura di
**Enrico Bronzo,
Andrea Maria**

**Candidi,
Maurizio Caprino,
Patrizia Maciocchi**

Settimanale -
Registrazione
Tribunale di Milano
n. 170 del 07-06-2013

GRUPPO **24ORE**

**PARTNER 24 ORE
IL SUPER NETWORK
DELLE MIGLIORI COMPETENZE.**



**PARTNER 24 ORE DÀ ENERGIA, VISIBILITÀ,
VOCE AI PROFESSIONISTI PIÙ QUALIFICATI.**

COMMERCIALISTI**AVVOCATI****CONSULENTI DEL LAVORO**

Commercialisti, Avvocati, Consulenti del Lavoro e Aziende interagiscono e collaborano in un contesto di expertise multidisciplinari. Professionisti con esperienza distintiva, garantita da un rigoroso processo di accreditamento, si incontrano in un network esclusivo, potenziatore di competenze, facilitatore di relazioni e opportunità di sviluppo. Stiamo selezionando professionalità di alto profilo.

Più informazioni su partner24ore.ilsole24ore.com



**Partner
24ORE**